

Assicurazione RC Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

Prodotto: "Contratto Base Autovetture"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto Base Autovetture prevede l'erogazione di una somma a titolo di risarcimento per la Responsabilità Civile Auto (RC Auto) in seguito ai danni causati a terzi derivanti dall'utilizzo delle auto, con formula *bonus malus* e a *guida libera*.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a cose o persone dall'utilizzo del veicolo
- ✓ Traino rimorchio: danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato al veicolo e dal gancio traino dell'auto

La Compagnia risarcisce i danni entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge. La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per i danni alle persone e di € 1.220.000 per i danni alle cose o animali, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dalla polizza:

- ✗ il conducente dell'auto responsabile del sinistro, per i danni da lui causati alla persona e alle cose
- ✗ il proprietario dell'autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di autovettura concessa in leasing, per i danni alle cose
- ✗ il coniuge non legalmente separato, la persona unita civilmente, il convivente, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell'autovettura e del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario nel caso di autovettura concessa in leasing e altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, purché conviventi con esse o a loro carico, per i danni alle cose
- ✗ i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente nel caso in cui chi è assicurato sia una società, per i danni alle cose.

La polizza prevede ulteriori esclusioni che puoi consultare più dettagliatamente in altri documenti.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia potrebbe chiederti la restituzione delle somme pagate ai terzi danneggiati (azione di rivalsa):

- ! quando il conducente dell'auto non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi
- ! quando l'auto è guidata da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- ! in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture sono valide nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, in Italia e negli altri Stati dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, in Islanda, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra, Serbia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Le coperture sono valide anche negli Stati indicati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) la cui casella non sia stata barrata.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (ad esempio sui dati personali-familiari e quelli relativi all'auto e al suo uso) e di comunicare, nel corso della polizza, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Se non lo fai, le tue dichiarazioni false o reticenti possono comportare:
 - la perdita, totale o parziale, del diritto a ricevere il pagamento
 - la richiesta della Compagnia di restituzione (totale o parziale) delle somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa)
 - la cessazione della polizza
- In caso d'incidente, tu o il Conducente o il Proprietario, dovete avvisare la Compagnia entro 3 giorni dallo stesso, presentando la documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Devi pagare il premio annuale all'emissione della polizza in un'unica soluzione con le modalità indicate dalla Compagnia.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione quale data di decorrenza, se il premio è stato pagato; se invece paghi il premio dopo la data di decorrenza le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture hanno durata annuale (o più breve, solo nel caso in cui la polizza sia emessa in sostituzione di un'altra stipulata con Intesa Sanpaolo Protezione), senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta.

Le coperture restano comunque attive fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Se hai acquistato la polizza con una delle modalità di vendita a distanza e ci ripensi, puoi recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data in cui cominciano le coperture, senza penali e senza indicare il motivo, e ottenere la restituzione del premio al netto delle imposte.

Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi, sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).